

Contributi a fondo perduto e crediti d'imposta Coronavirus nel modello REDDITI 2021 - Ulteriori chiarimenti¹

A cura di **Pamela ALBERTI**

PREMESSA

In linea di massima, secondo le istruzioni ai modelli REDDITI 2021, i contributi a fondo perduto e i crediti d'imposta legati all'emergenza epidemiologica devono essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi.

In merito alle modalità di compilazione dei modelli REDDITI 2021 in relazione a tali misure agevolative, l'Agenzia delle Entrate ha però fornito specifiche indicazioni con i seguenti documenti:

- avvertenza del 27.7.2021, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 1-*bis* del DL 73/2021 inserito in sede di conversione in legge, per cui il regime di detassazione di cui all'art. 10-*bis* del DL 137/2020 dei contributi e delle indennità erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica non è più subordinato al rispetto dei limiti previsti dal regime temporaneo degli aiuti di Stato;
- risposta Agenzia delle Entrate ai Garanti dei contribuenti del 22.7.2021;
- FAQ Agenzia delle Entrate, aggiornate ad agosto 2021 e disponibili nella sezione del sito internet relativa a ciascun modello REDDITI 2021, relative all'indicazione degli aiuti di Stato in dichiarazione.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

I contributi a fondo perduto riconosciuti a fronte dell'emergenza epidemiologica trovano indicazione nei modelli REDDITI 2021.

Tali contributi, aventi natura di contributi in conto esercizio (come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2020 n. 15, § 4), sono, per espressa disposizione normativa, fiscalmente irrilevanti, in quanto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (e del valore della produzione ai fini IRAP).

¹ La presente aggiorna la Procedura pratica 3.8.2021 n. 26.

zione della base imponibile o dell'imposta, non comporta alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio).

In tal caso, tuttavia, il *software* di compilazione non segnalerà ai contribuenti l'obbligo di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato e, pertanto, sarà cura degli stessi prestare la dovuta attenzione per compilare tale prospetto al fine di riportare le informazioni relative ai contributi percepiti e consentire all'Agenzia la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti (RNA).

Si rileva che, per i soggetti in contabilità ordinaria che compilano il quadro RF, resta ferma la necessità di indicare la relativa variazione in diminuzione per la neutralizzazione dei contributi ai fini fiscali.

Secondo le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI 2021, era prevista l'indicazione con il codice "84", in applicazione dell'art. 10-*bis* del DL 137/2020, dell'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza), da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Tuttavia, secondo quanto affermato dall'avvertenza Agenzia delle Entrate 27.7.2021, i soggetti che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa.

Attenzione

L'avvertenza 27.7.2021 precisa, superando quindi le suddette istruzioni, che i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione "99" in luogo del codice "84".

L'art. 1-bis del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis"), introdotto in sede di conversione in legge, ha abrogato il co. 2 dell'art. 10-bis del DL 137/2020, per cui il regime di detassazione generale ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non è più subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Non deve quindi essere compilato nemmeno il prospetto sugli aiuti di Stato presente nel quadro RS con il codice aiuto 24 (si veda oltre).




Fig. 1 - Detassazione contributi e indennità Coronavirus art. 10-bis del DL 137/2020

Attenzione

Come rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate, resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto delle ulteriori indicazioni fornite con avvertenza del 27.7.2021.

L'Agenzia delle Entrate, nelle FAQ aggiornate ad agosto 2021, ha inoltre precisato che non ci sono conseguenze per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la suddetta avvertenza.

Quadro RG - Imprese in contabilità semplificata

Per i soggetti in contabilità semplificata, nel quadro RG sono stati introdotti appositi codici per indicare, sia tra i componenti positivi che negativi, i contributi a fondo perduto Coronavirus.

In particolare, sono stati previsti:

- al rigo RG10 (altri componenti positivi), il codice "27" per indicare l'ammontare dei contributi a fondo perduto, che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle suddette disposizioni del 2020 (art. 25 del DL 34/2020, art. 59 del DL 104/2020, art. 1 del DL 137/2020, art. 2 del DL 149/2020, art. 2 del DL 172/2020);
- al rigo RG22 (altri componenti negativi), il codice "47" per indicare l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice "27".

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|---|----------|----|----|-----|----|----|-----|
| RG10 Altri componenti positivi | 1 | 27 | 2 | 2.000,00 | 3 | 4 | ,00 | 5 | 6 | ,00 |
| | 7 | 8 | | ,00 | 9 | 10 | ,00 | 11 | 12 | ,00 |
| | 13 | 14 | | ,00 | 15 | 16 | ,00 | 17 | 18 | ,00 |
| | 19 | 20 | | ,00 | 21 | 22 | ,00 | 23 | 24 | ,00 |
| | 25 | 26 | | ,00 | 27 | 28 | ,00 | 29 | 30 | ,00 |
| | 31 | 32 | | ,00 | 33 | 34 | ,00 | 35 | 36 | ,00 |
| | 37 | 38 | | ,00 | | | | | | |
| | | | | ,00 | | | | | 39 | ,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|---|----------|----|----|-----|----|----|-----|
| RG22 Altri componenti negativi | 1 | 47 | 2 | 2.000,00 | 3 | 4 | ,00 | 5 | 6 | ,00 |
| | 7 | 8 | | ,00 | 9 | 10 | ,00 | 11 | 12 | ,00 |
| | 13 | 14 | | ,00 | 15 | 16 | ,00 | 17 | 18 | ,00 |
| | 19 | 20 | | ,00 | 21 | 22 | ,00 | 23 | 24 | ,00 |
| | 25 | 26 | | ,00 | 27 | 28 | ,00 | 29 | 30 | ,00 |
| | 31 | 32 | | ,00 | 33 | 34 | ,00 | 35 | 36 | ,00 |
| | 37 | 38 | | ,00 | 39 | 40 | ,00 | 41 | 42 | ,00 |
| | 43 | 44 | | ,00 | 45 | 46 | ,00 | 47 | 48 | ,00 |
| | 49 | 50 | | ,00 | 51 | 52 | ,00 | 53 | 54 | ,00 |
| | 55 | 56 | | ,00 | 57 | 58 | ,00 | 59 | 60 | ,00 |
| | 61 | 62 | | ,00 | 63 | 64 | ,00 | | | |
| | | | | ,00 | | | | | 65 | ,00 |

I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, come precisato dalle istruzio-

ni al quadro RG, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS (si veda oltre).

Attenzione

Come sopra anticipato, sulla base della risposta Agenzia delle Entrate datata 22.7.2021, la mancata indicazione dell'importo dei contributi a fondo perduto percepiti nei quadri reddituali non comporta alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio).

In tal caso, tuttavia, il *software* di compilazione non segnalerà ai contribuenti l'obbligo di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato e, pertanto, sarà cura degli stessi prestare la dovuta attenzione per compilare tale prospetto al fine di riportare le informazioni relative ai contributi percepiti e consentire all'Agenzia la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti (RNA).

Per quanto riguarda l'applicazione della detassazione di cui all'art. 10-*bis* del DL 137/2020, le istruzioni prevedevano:

- il codice “28” da utilizzare al rigo RG10 (altri componenti positivi), per indicare *“l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione (art. 10-bis del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)”*;
- il codice “48” da utilizzare al rigo RG22 (altri componenti negativi), per indicare l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice “28”.

Attenzione

Come sopra esposto, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate i soggetti che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità detassati a norma dell'art. 10-*bis* del DL 137/2020 non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa (avvertenza Agenzia delle Entrate 27.7.2021).

Tali contributi e indennità non devono essere indicati neppure nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS (si veda oltre).

Quadro RE - Reddito di lavoro autonomo

Nella colonna 1 del rigo RE3, va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito previsti dalle citate disposizioni del 2020 (art. 25 del DL 34/2020, art. 1 del DL 137/2020, art. 2 del DL 149/2020 e art. 2 del DL 172/2020).

Tali contributi non devono essere riportati nella colonna 2, non concorrendo alla formazione del reddito.

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| RE3 Altri proventi lordi | 1 2.000,00 | 2 ,00 |
|--------------------------|------------|-------|

I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, come precisato dalle istruzioni al quadro RE, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS (si veda oltre).

Attenzione

Secondo la risposta Agenzia delle Entrate 22.7.2021, la mancata indicazione dell’importo dei contributi a fondo perduto percepiti nei quadri reddituali non comporta alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio). In tal caso, tuttavia, il *software* di compilazione non segnalerà ai contribuenti l’obbligo di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato e, pertanto, sarà cura degli stessi prestare la dovuta attenzione per compilare tale prospetto al fine di riportare le informazioni relative ai contributi percepiti e consentire all’Agenzia la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti (RNA).

Nelle istruzioni al quadro RE, a differenza degli altri quadri, non vengono menzionati i contributi che non concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 10-*bis* del DL 137/2020.

Attenzione

Con avvertenza del 27.7.2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavoratori autonomi che hanno ricevuto tali contributi e indennità non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito.

Quadro LM - Soggetti in regime forfetario

Per i soggetti in regime di vantaggio, secondo le istruzioni ai modelli REDDITI 2021:

- nella colonna 1 del rigo LM2, va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle suddette disposizioni del 2020 (art. 25 del DL 34/2020, art. 59 del DL 104/2020, art. 1 del DL 137/2020 e art. 2 del DL 149/2020, art. 2 del DL 172/2020);
- nella colonna 2 del rigo LM2, va indicato l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e con-

tabilizzazione che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 10-bis del DL 137/2020.

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|
| LM2 Totale componenti positivi | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 |
|--------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|

Per i soggetti in regime forfetario, secondo le istruzioni ai modelli REDDITI 2021:

- nella colonna 1 del rigo LM33, va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle suddette disposizioni del 2020 (art. 25 del DL 34/2020, art. 59 del DL 104/2020, art. 1 del DL 137/2020 e art. 2 del DL 149/2020, art. 2 del DL 172/2020);
- nella colonna 2 del rigo LM33, va indicato l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 10-bis del DL 137/2020.

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|--|---|-----|
| LM33 Contributi a fondo perduto | 1 | 2 . 0 0 0,00 | Contributi e indennità art. 10-bis DL 137/2020 | 2 | ,00 |
|---------------------------------|---|--------------|--|---|-----|

Tuttavia, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità detassati a norma dell'art. 10-bis del DL 137/2020 non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo (avvertenza Agenzia delle Entrate 27.7.2021).

Non dovranno quindi essere utilizzati:

- per i contribuenti in regime di vantaggio, la colonna 2 del rigo LM2;
- per i contributi in regime forfetario, la colonna 2 del rigo LM33.

In linea generale, i contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, come precisato dalle istruzioni al quadro LM, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS (si veda oltre).

Tale prospetto non deve essere tuttavia compilato con riferimento ai contributi e indennità di cui all'art. 10-bis del DL 137/2020 (avvertenza Agenzia delle Entrate 27.7.2021).

Attenzione

Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, secondo la risposta Agenzia delle Entrate 22.7.2021 la mancata indicazione dell'importo dei contributi a fondo perduto percepiti nei quadri reddituali non comporta alcuna sanzione per i beneficiari degli stessi.

In tal caso, tuttavia, il *software* di compilazione non segnalerà ai contribuenti l'obbligo di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato e, pertanto, sarà cura degli stessi prestare la dovuta attenzione per compilare tale prospetto al fine di riportare le informazioni relative ai contributi percepiti e consentire all'Agenzia la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti (RNA).

Tabella riepilogativa

La seguente tabella riepiloga l'indicazione dei contributi a fondo perduto sopra descritta, fermo restando l'assenza di sanzioni in caso di mancata indicazione nei quadri reddittuali dei contributi a fondo perduto.

| | Contributi a fondo perduto specifiche disposizioni 2020 | Contributi art. 10-bis del DL 137/2020 |
|-----------|--|---|
| Quadro RF | Rigo RF55, codice "83" | Rigo RF55, codice "99" (non più codice "84") |
| Quadro RG | Rigo RG10, codice "27" Rigo RG22, codice "47" | Nessuna indicazione specifica (non più rigo RG10, codice "28" e rigo RG22, codice "48") |
| Quadro RE | RE3, colonna 1 | Nessuna indicazione specifica |
| Quadro LM | <ul style="list-style-type: none"> Soggetti in regime di vantaggio, rigo LM2 colonna 1; soggetti in regime forfetario, rigo LM33 colonna 1 | Nessuna indicazione specifica (non più soggetti in regime di vantaggio, rigo LM2 colonna 2; soggetti in regime forfetario, rigo LM33 colonna 2) |

CREDITI D'IMPOSTA CORONAVIRUS

Oltre ai contributi a fondo perduto, nel modello REDDITI 2021 è prevista l'indicazione dei crediti d'imposta legati all'emergenza epidemologica, tra i quali si segnalano:

- il credito d'imposta per la locazione di botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020);
- il credito d'imposta per la locazione immobili non abitativi (art. 28 del DL 34/2020 e seguenti disposizioni);
- il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del DL 34/2020);
- il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL 34/2020).

In linea generale, tali crediti d'imposta devono essere indicati nella Sezione I del quadro RU dei modelli REDDITI 2021.

| SEZIONE I | | Dati identificativi del credito d'imposta spettante | | Codice credito | | | | | |
|---|------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| CREDITI D'IMPOSTA (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni) | RU1 | | | 1 | | | | | |
| | RU2 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | ,00 | | | | |
| | RU3 | Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) | | | ,00 | | | | |
| | RU5 | Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00) ³ | | | ,00 | | | | |
| | RU6 | Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 | | | ,00 | | | | |
| | RU7 | Credito utilizzato ai fini | Ritenute ¹ ,00 | IVA (Periodici e acconto) ² ,00 | IVA (Saldo) ³ ,00 | IRES (Acconti) ⁴ ,00 | IRES (Saldo) ⁵ ,00 | Imposta sostitutiva ⁶ ,00 | IRAP ⁷ ,00 |
| | RU8 | Credito d'imposta riversato | | | | ,00 | | | |
| | RU9 | Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) | | Art. 1260 c.c. ¹ | ,00 | Art. 43 ter D.P.R. 462/73 ² | ,00 | | |
| | RU10 | Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) | | | | ,00 | | | |
| | RU11 | Credito d'imposta richiesto a rimborso | | | | ,00 | | | |
| | RU12 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | Vedere istruzioni ¹ | | ² | ,00 | | |

I codici credito da utilizzare sono riepilogati nella seguente tabella.

| Principali crediti d'imposta Coronavirus | Quadro RU, Sezione I |
|---|----------------------|
| Canoni di locazione di botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020) | I1 |
| Canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del DL 34/2020) | H8 |
| Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (art. 125 del DL 34/2020) | H9 |
| Spese per adeguamento ambienti di lavoro (art. 120 del DL 34/2020) | I6 |

I crediti d'imposta legati all'emergenza epidemiologica non concorrono a formare il reddito (potrebbe quindi essere necessario effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF).

Alcuni dei suddetti crediti d'imposta sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, dovranno essere indicati anche nel prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS (si veda oltre).

Credito d'imposta locazione botteghe e negozi

Con riferimento al credito d'imposta locazione botteghe e negozi di cui all'art. 65 del DL 18/2020, le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI 2021 prevedono che la sezione I del quadro RU debba essere compilata (con il codice credito "I1") solo dai soggetti che hanno maturato il diritto al beneficio in esame, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo.

I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

In particolare:

- nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020 (i soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono indicare il credito d'imposta, anche se lo stesso è maturato nel precedente periodo d'imposta);
- il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B (relativa ai crediti d'imposta trasferiti).

Attenzione

Le istruzioni al quadro RU non fanno alcun riferimento, come invece avviene in altri casi, all'obbligo di compilazione del prospetto sugli aiuti di Stato del quadro RS. Inoltre, nella tabella relativa ai codici sugli aiuti di Stato, ai fini della compilazione del prospetto, non è previsto uno specifico codice aiuto in merito al credito d'imposta per botteghe e negozi.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 594/2020, ha affermato che la valutazione in merito all'applicabilità al credito in argomento dei limiti disposti per gli aiuti di Stato "presuppone una valutazione che esula dalle competenze della scrivente e per la quale, con nota del 7 dicembre 2020, R.U. n. 373130, è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione rapporti fiscali europei e internazionali di esprimere il proprio parere. Sarà, pertanto, cura della scrivente trasmettere il suddetto parere al momento della sua ricezione, senza che nelle more si producano gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)".

L'Agenzia delle Entrate, nelle FAQ 28.7.2021, ha chiarito che il credito d'imposta botteghe e negozi non è un aiuto di Stato e non va quindi indicato nel relativo prospetto presente nel quadro RS.

Credito d'imposta locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

In merito al credito d'imposta locazione di immobili ad uso abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del DL 34/2020 e successive disposizioni, la sezione I del quadro RU deve essere compilata (con il codice credito "H8") solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio (locatario e conduttore), anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo².

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9 e RU12. In particolare,

- il rigo RU2 può essere compilato solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021;
- nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione;
- il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.

Tali soggetti sono tenuti a riportare il credito d'imposta nel modello REDDITI 2021 solamente se utilizzano il credito ceduto, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali.

In tal caso, dovranno indicare l'importo del credito utilizzato:

- nel modello REDDITI SC 2021, nel quadro RS e, in particolare, nella colonna 1 del nuovo rigo RS450 (denominato "Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti");
- nel modello REDDITI PF 2021, nel quadro CR e, in particolare, al rigo CR31, indicando nella colonna 1 il codice 7³.

² Il credito d'imposta locazioni non deve essere indicato nel quadro RE (FAQ Agenzia delle Entrate 28.7.2021).

³ L'indicazione del credito utilizzato dai cessionari nel modello REDDITI PF 2021 è stato inserito nell'ambito dell'ag-

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Pertanto, come rilevato dalle istruzioni al quadro RU, il credito d'imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS, rigo RS401.

Credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI

In merito al credito d'imposta sanificazione di cui all'art. 125 del DL 34/2020, le istruzioni alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI precisano che la Sezione I del quadro RU deve essere compilata (con il codice credito "H9") solo dai soggetti che hanno maturato il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

In particolare:

- nel rigo RU5, colonna 3, relativo al credito d'imposta spettante nel periodo, va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione;
- in caso di cessione del credito ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, occorre compilare il rigo RU9 colonna 1 e non la sezione VI-B del quadro RU.

I cessionari non devono invece compilare il quadro RU del proprio modello REDDITI. Se però utilizzano il credito ceduto, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali, devono riportare il credito d'imposta nel modello REDDITI 2021; in tal caso, dovranno indicare l'importo del credito utilizzato:

- nel modello REDDITI SC 2021, nel quadro RS e, in particolare, nella colonna 2 del nuovo rigo RS450 (denominato "Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti");
- nel modello REDDITI PF 2021, nel quadro CR e, in particolare, al rigo CR31, indicando nella colonna 1 il codice 8⁴.

Si supponga che una srl abbia sostenuto spese agevolabili nel 2020 per 50.000,00 euro, con conseguente credito d'imposta teorico pari a 30.000,00 (60%), come indicato nella comunicazione presentata. Considerata la percentuale fissata al 47,1617%, il credito effettivamente spettante è pari a 14.149 euro e si supponga sia stato utilizzato in compensazione nel modello F24.

Il quadro RU dovrà essere compilato come di seguito:

giornamento delle istruzioni effettuato il 28.5.2021. Nessuna specifica indicazione è invece prevista, allo stato attuale, nel modello REDDITI SP 2021.

⁴ L'indicazione del credito utilizzato dai cessionari nel modello REDDITI PF 2021 è stato inserito nell'ambito dell'aggiornamento delle istruzioni effettuato il 28.5.2021.

PROCEDURE PRATICHE

| SEZIONE I | | Dati identificativi del credito d'imposta spettante | | Codice credito | | | | | |
|---|------|--|-------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|------|
| Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni) | RU1 | Bonus sanificazione ambienti di lavoro | 1 | | H 9 | | | | |
| | RU2 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | ,00 | | | | |
| | RU3 | Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) | | | ,00 | | | | |
| | RU5 | Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui: 1, 2, B2, C2, D2) | | | 14.149,00 | | | | |
| | RU6 | Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 | | | 14.149,00 | | | | |
| | RU7 | Credito utilizzato ai fini | Ritenute | IVA (Periodici e acconti) | IVA (Saldo) | IRES (Acconti) | IRES (Saldo) | Imposta sostitutiva | IRAP |
| | RU8 | Credito d'imposta riversato | | | ,00 | | | | |
| | RU9 | Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) | Art. 1260 c.c. | 1 | ,00 | Art. 43-ter D.P.R. 602/73 | 2 | ,00 | |
| | RU10 | Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) | | | ,00 | | | | |
| | RU11 | Credito d'imposta richiesto a rimborso | | | ,00 | | | | |
| | RU12 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | Vedere istruzioni | 1 | | 2 | ,00 | | |

Si consideri l'ipotesi in cui il beneficiario del credito d'imposta lo ceda a terzi. Supponendo per semplicità che la cessione del credito sia avvenuta interamente, il beneficiario dovrà compilare il quadro RU come di seguito.

| SEZIONE I | | Dati identificativi del credito d'imposta spettante | | Codice credito | | | | | |
|---|------|--|-------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|------|
| Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni) | RU1 | Bonus sanificazione ambienti di lavoro | 1 | | H 9 | | | | |
| | RU2 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | | ,00 | | | | |
| | RU3 | Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) | | | ,00 | | | | |
| | RU5 | Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui: 1, 2, B2, C2, D2) | | | 14.149,00 | | | | |
| | RU6 | Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 | | | ,00 | | | | |
| | RU7 | Credito utilizzato ai fini | Ritenute | IVA (Periodici e acconti) | IVA (Saldo) | IRES (Acconti) | IRES (Saldo) | Imposta sostitutiva | IRAP |
| | RU8 | Credito d'imposta riversato | | | ,00 | | | | |
| | RU9 | Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) | Art. 1260 c.c. | 1 | 14.149,00 | Art. 43-ter D.P.R. 602/73 | 2 | ,00 | |
| | RU10 | Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) | | | ,00 | | | | |
| | RU11 | Credito d'imposta richiesto a rimborso | | | ,00 | | | | |
| | RU12 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | Vedere istruzioni | 1 | | 2 | ,00 | | |

Il cessionario non dovrà invece compilare il quadro RU. Laddove il cessionario utilizzi il credito ceduto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali, dovrà compilare il rigo RS450 relativo ai "Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti". Nel caso esposto, il cessionario, supponendo per semplicità che abbia utilizzato come sopra indicato tutto il credito ricevuto, dovrà compilare la colonna 2 del rigo RS450 come di seguito.

| Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti | RS450 | Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020) | Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020) |
|-------------------------------------|-------|--|---|
| | | 1 | 2 |
| | | ,00 | 14.149,00 |

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 10.7.2020 n. 20 (§ 4), ha precisato che il Quadro temporaneo aiuti di stato non trova applicazione con riferimento al credito di cui all'art. 125 "in assenza di elementi di selettività della misura". Tale credito non deve quindi essere indicato nel prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 28.7.2021).

Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro

In merito al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del DL 34/2020, le istruzioni alla compilazione del quadro RU prevedono che la sezione I debba essere compilata (con il codice credito "I6") solo dai soggetti che ma-

turano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo⁵.

I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10.

In particolare,

- nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020 (i soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono indicare anche il credito maturato in relazione alle spese sostenute nella frazione dell'anno 2020 ricadente nel precedente periodo d'imposta);
- il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B;
- nel rigo RU6 va indicato l'ammontare del credito utilizzato entro il termine di scadenza del 30.6.2021.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 finale "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 4). Pertanto, secondo le istruzioni al quadro RU, il credito d'imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS (cfr. anche FAQ Agenzia delle Entrate 28.7.2021).

QUADRO RS - PROSPETTO "AIUTI DI STATO"

I rigi RS401-RS402 contengono il prospetto denominato "Aiuti di Stato", che deve essere compilato dai soggetti che, ai sensi dell'art. 52 della L. 24.12.2012 n. 234, indicano nella dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti "de minimis", fruibili in forma automatica, per l'esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Ai fini della compilazione del presente prospetto, le istruzioni ai modelli REDDITI 2021 contengono una tabella con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, oltre ad un codice residuale "999" (la tabella è unica per tutti i modelli REDDITI).

Come evidenziato dalle istruzioni, in linea generale il prospetto deve essere compilato:

- con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione (2020, per i soggetti "solari");

⁵ Il credito d'imposta adeguamento non deve essere indicato nel quadro RE (FAQ Agenzia delle Entrate 28.7.2021).

PROCEDURE PRATICHE

- anche in caso di aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione (2020, per i soggetti "solari") ma non fruiti nel medesimo periodo;
- anche con riferimento agli aiuti già indicati nei relativi quadri del modello REDDITI 2021 (ad esempio nel quadro RF o nel quadro RU).

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 22.7.2021, ha chiarito che molti dei dati richiesti nel prospetto degli aiuti di Stato non sono recuperabili, sic et simpliciter, dalle basi dati a disposizione dell'Agenzia, alimentate prevalentemente dai dati dichiarativi.

Inoltre, tali informazioni necessarie all'iscrizione degli aiuti individuali non sono evidenziate neppure nelle istanze presentate dai beneficiari o nei modelli F24 trasmessi ai fini della loro fruizione, con la conseguenza che le registrazioni non potrebbero poi essere gestite con gli invii dei dati in forma massiva e con elevato rischio di scarto da parte del RNA.

La necessità di chiedere in dichiarazione i predetti dati e la loro non reperibilità in altro modo deriva anche dal fatto che il Regolamento e i citati documenti collegati fanno spesso rinvio a definizioni e concetti che non sono allineati a quelli simili presenti nella normativa domestica (es. settore, codice ATECO, forma giuridica, tipologia del costo sostenuto).

Come anticipato, alcune delle misure di favore legate all'emergenza epidemiologica che costituiscono aiuti di Stato devono essere indicate anche nel prospetto contenuto ai righi RS401 dei modelli REDDITI 2021.

| BASE GIURIDICA | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|------------|---------|-----|
| Codice aiuto | Quadro | Tipo norma | Anno | Numero | Articolo | Estensione | Comma | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Numero | Estensione | Lettera | |
| | | | | | | | 9 | 10 | 11 | |
| Codice CAR | Forma Giuridica | Dimensione impresa | Codice attività ATECO | | Settore | Tipo SIEG | Importo totale aiuto spettante | | | |
| 11-A | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | | | | | | | ,00 |
| RS401 DATI DEL PROGETTO | | | | | | | | | | |
| Data inizio | | | Data fine | | | Codice Regione | Codice Comune | CAP | | |
| 18 | giorno | mese | anno | 19 | giorno | mese | anno | 20 | 21 | 22 |
| Tipologia (via, piazza, ecc.) | | Indirizzo | | | | | Numero civico | | | |
| 23 | | 24 | | | | | 25 | | | |
| Tipologia costi | | Costi agevolabili | | Intensità di aiuto | | Importo aiuto spettante | | | | |
| 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | ,00 |

Nell'ambito della tabella dei codici aiuti di Stato prevista dalle istruzioni ai modelli REDDITI 2021 sono state introdotte le nuove misure di aiuto legate all'emergenza epidemiologica.

La seguente tabella riepiloga i codici aiuto da utilizzare nella compilazione del prospetto di cui al rigo RS401 in relazione ai contributi a fondo perduto sopra trattati.

| Contributi a fondo perduto Coronavirus | Codice aiuto di Stato |
|---|-----------------------|
| Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19" (art. 25 del DL 34/2020) | 20 |

| Contributi a fondo perduto Coronavirus | Codice aiuto di Stato |
|--|------------------------------|
| Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59 del DL 104/2020) | 22 |
| Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1 del DL 137/2020) | 23 |
| Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3.11.2020 (indicato nelle istruzioni ancora con la "vecchia" disposizione di cui all'art. 1 del DL 149/2020, confluita, in sede di conversione del DL "Ristori", nell'art. 1- <i>bis</i> del DL 137/2020) | 27 |
| Contributo a fondo perduto destinato all'attività dei servizi di ristorazione (art. 2 del DL 172/2020) | 28 |
| Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19 (art. 10- <i>bis</i> del DL 137/2020) | 24 (da non utilizzare) |

In merito ai contributi e alle indennità detassati a norma dell'art. 10-*bis* del DL 137/2020, come sopra anticipato, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato con i codici aiuto 24 (avvertenza Agenzia delle Entrate 27.7.2021).

Inoltre, in alcune FAQ, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito specifici chiarimenti anche in merito alla compilazione del prospetto sugli aiuti di Stato per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico:

- per i codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28, nel prospetto aiuti di Stato non va indicato l'importo dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia (il dato non è necessario essendo recuperabile);
- per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia non va riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato, neppure il risparmio d'imposta conseguente alla loro detassazione;
- per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del prospetto aiuti di Stato rileva la data di erogazione del contributo.

Quanto ai suddetti crediti d'imposta Coronavirus, sono previsti i seguenti codici aiuto.

| Crediti d'imposta Coronavirus | Codice aiuto di Stato |
|---|------------------------------|
| Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del DL 34/2020) | 60 |
| Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL 34/2020) | 63 |
| Credito d'imposta sanificazione (art. 125 del DL 34/2020) | Nessuna indicazione |
| Credito d'imposta botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020) | Nessuna indicazione |

Come sopra anticipato, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle FAQ 28.7.2021, ha chiarito che il credito d'imposta botteghe e negozi e il credito d'imposta spese di sanificazione non sono stati qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva e, pertanto, non vanno riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS.

In merito ai crediti d'imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che l'importo dell'aiuto è pari al credito d'imposta maturato indicato nel quadro RU. Viene infatti precisato che il *software* di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia "ribalta" in automatico l'importo dei crediti d'imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.

Le FAQ affermano inoltre che non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS dei modelli REDDITI:

- le indennità di 600,00 euro erogate dall'INPS (non trattandosi di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'art. 10 del DM 31.5.2017 n. 115);
- i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia.

TABELLA RIEPILOGATIVA

La seguente tabella riepiloga l'indicazione nel modello REDDITI 2021 delle misure sopra descritte.

| Aiuto | Quadro RF | Quadro RG | Quadro LM | Quadro RE | Quadro RU | Quadro RS |
|--|------------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------|---|
| Contributo fondo perduto art. 25 del DL 34/2020⁶ | RF55 codice "83" | RG10 codice "27" e RG22 codice "47" | LM2 colonna 1 (regime vantaggio); LM33 colonna 1 (forfetario) | RE3 colonna 1 | - | RS401 codice "20" (no indicazione dell'importo) |
| Contributo fondo perduto centri storici (art. 59 del DL 104/2020) | RF55 codice "83" | RG10 codice "27" e RG22 codice "47" | LM2 colonna 1 (regime vantaggio); LM33 colonna 1 (forfetario) | - | - | RS401 codice "22" (no indicazione dell'importo) |
| Contributo fondo perduto art. 1 del DL 137/2020 ("Ristori") | RF55 codice "83" | RG10 codice "27" e RG22 codice "47" | LM2 colonna 1 (regime vantaggio); LM33 colonna 1 (forfetario) | RE3 colonna 1 | - | RS401 codice "23" (no indicazione dell'importo) |

⁶ Come sopra evidenziato, la mancata indicazione dei contributi a fondo perduto nei quadri reddituali non comporta alcuna conseguenza sanzionatoria (risposta Agenzia delle Entrate 22.7.2021).

| Aiuto | Quadro RF | Quadro RG | Quadro LM | Quadro RE | Quadro RU | Quadro RS |
|---|---------------------------------|---|---|---------------|-------------|---|
| Contributo fondo perduto art. 2 del DL 149/2020 (confluito art. 1-bis del DL 137/2020 conv.) | RF55 codice "83" | RG10 codice "27" e RG22 codice "47" | LM2 colonna 1 (regime vantaggio); LM33 colonna 1 (forfetario) | RE3 colonna 1 | - | RS401 codice "27" (no indicazione dell'importo) |
| Contributo fondo perduto servizi di ristorazione (art. 2 del DL 172/2020) | RF55 codice "83" | RG10 codice "27" e RG22 codice "47" | LM2 colonna 1 (regime di vantaggio); LM33 colonna 1 (forfetario) | RE3 colonna 1 | - | RS401 codice "28" (no indicazione dell'importo) |
| Detassazione contributi art. 10-bis del DL 137/2020 | RF55 codice "99" (non più "84") | Nessuna indicazione (non più RG10 codice "28" e RG22 codice "48") | Nessuna indicazione (non più LM2 colonna 2 per regime di vantaggio e LM33 colonna 2 per forfetario) | - | - | Nessuna indicazione (non più RS401 codice "24") |
| Credito botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020) | RF55 codice "99" | - | - | - | Codice "11" | - |
| Credito locazioni (art. 28 del DL 34/2020) | RF55 codice "99" | - | - | - | Codice "H8" | RS401 codice "60" |
| Credito sanificazione (art. 125 del DL 34/2020) | RF55 codice "99" | - | - | - | Codice "H9" | - |

| Aiuto | Quadro RF | Quadro RG | Quadro LM | Quadro RE | Quadro RU | Quadro RS |
|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|
| Credito adeguamento ambienti lavoro (art. 120 del DL 34/2020) | RF55 codice "99" | - | - | - | Codice "16" | RS401 codice "63" |
| Indennità artt. 27 ss. del DL 18/2020 | - | - | - | - | - | - |

Approfondimenti

[Bonus adeguamento ambienti lavoro, *Guide Eutekne*](#)

[Bonus locazione botteghe e negozi, *Guide Eutekne*](#)

[Bonus locazione immobili Coronavirus, *Guide Eutekne*](#)

[Bonus sanificazione, *Guide Eutekne*](#)

[Contributi a fondo perduto Coronavirus, *Guide Eutekne*](#)

AA.VV. "REDDITI SC 2021 - Istruzioni commentate", *Casi & Strumenti - Speciale REDDITI 2021*, Eutekne, 2, 2021

Alberti P. "Aiuti di Stato in dichiarazione necessari per il Registro nazionale", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 14.8.2021

Alberti P. "Bonus sanificazione 2020 nel modello REDDITI 2021", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 8.6.2021

Alberti P. "Bonus botteghe e negozi nel quadro RU del modello REDDITI 2021", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 27.5.2021

Fornero L., Odetto G. "Dall'Agenzia chiarimenti sugli aiuti di Stato da indicare nei dichiarativi 2021", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 29.7.2021

Redazione "Fuori dal prospetto degli aiuti di Stato più contributi e indennità", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 28.7.2021